

Incarico di componente del collegio consultivo tecnico

Delibera del Consiglio di Presidenza n. 65 del 24 novembre 2020, adottata nella seduta del 20 novembre 2020¹.

Art. 1

Incarico di componente del collegio consultivo tecnico

I magistrati amministrativi possono assumere esclusivamente l'incarico di Presidente del collegio consultivo tecnico di cui agli articoli 215 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)¹.

Art. 2

Autorizzazione

Salve le ipotesi di richiesta nominativa o su accordo delle parti soggette al regime dell'autorizzazione, gli altri incarichi possono essere assunti su richiesta del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano o delle città metropolitane, e sono soggetti al regime del conferimento².

Il Consiglio di Presidenza autorizza o conferisce l'incarico in conformità ai criteri vigenti e nel rispetto della presente delibera.

¹ Modificata con delibera del Consiglio di Presidenza n. 49 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 5 luglio 2023 e precedentemente con delibera n. 3 del 18 gennaio 2021, adottata nella seduta del 15 gennaio 2021.

² Articolo sostituito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 49 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 5 luglio 2023. Il testo originario era il seguente: *"I magistrati amministrativi possono assumere esclusivamente l'incarico di Presidente del collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 6 della legge n. 120 del 2020 di conversione del decreto legge n. 76 del 2020"*.

³ Comma modificato con delibera del Consiglio di Presidenza n. 49 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 5 luglio 2023. Il testo originario era il seguente: *"Salve le ipotesi di richiesta nominativa o su accordo delle parti di cui al comma secondo dell'articolo 6, soggette al regime dell'autorizzazione, gli altri incarichi possono essere assunti su richiesta del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano o delle città metropolitane, e sono soggetti al regime del conferimento"*.

Art. 2 bis
Parere

La segreteria del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa comunica al capo dell'ufficio giudiziario di appartenenza del richiedente che vi è stata la proposizione dell'istanza di autorizzazione per l'incarico di presidente del collegio consultivo tecnico. Il capo dell'ufficio, tenuto conto delle esigenze di funzionalità dei collegi giudicanti, formula il proprio parere sulla opportunità del rilascio della autorizzazione.

Per "capo dell'Ufficio giudiziario" si intende il Presidente del Consiglio di Stato, il Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione siciliana, il Presidente della sede del Tribunale amministrativo regionale o il Presidente della sezione staccata del Tribunale amministrativo regionale, a seconda dell'ufficio di appartenenza del magistrato³.

Art. 3
Incompatibilità e revoca

Non possono assumere l'incarico di componente del collegio consultivo tecnico i magistrati che:

- a) siano sottoposti a procedimento disciplinare, risultino sospesi cautelativamente dal servizio, od abbiano subito, nell'ultimo quinquennio, una delle sanzioni disciplinari indicate all'articolo 19, primo comma, numeri 2 e 3 del regio decreto n. 511 del 1946;
- b) siano rinviati a giudizio o sospesi obbligatoriamente dal servizio, nell'ambito di un procedimento penale aperto a loro carico per delitti non colposi;
- c) siano in fuori ruolo o in aspettativa, fino a quando non rientrino in servizio;
- d) siano in rapporti di parentela od affinità, entro il quarto grado, o di coniugio con il responsabile dell'amministrazione interessata all'incarico o con il legale rappresentante, l'amministratore e il socio dell'impresa concorrente o contraente;
- e) senza giustificato motivo, siano in ritardo nel deposito delle minute di provvedimenti giurisdizionali o di pareri, rispetto ai termini stabiliti dal codice del processo amministrativo e dalle altre leggi vigenti, per ciascun rito, per il deposito dei provvedimenti giurisdizionali e dei pareri;
- f) abbiano un incarico, anche non continuativo, presso la medesima stazione appaltante o presso altra amministrazione comunque interessata all'affidamento ed all'esecuzione dell'appalto;
- g) per le ipotesi sottoposte al regime dell'autorizzazione, si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalle apposite linee guida adottate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora riportate all'allegato A al decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 17 gennaio 2022, n. 12)⁴;

³ Articolo aggiunto con delibera del Consiglio di Presidenza n. 49 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 5 luglio 2023.

⁴ Lettera sostituita con delibera del Consiglio di Presidenza n. 49 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 5 luglio 2023. Il testo precedente era il seguente: "*g) per le ipotesi sottoposte al regime dell'autorizzazione abbiano fatto parte di collegi che hanno giudicato, nell'anno precedente, controversie nelle quali sia stata parte l'amministrazione interessata o una delle parti del contratto*;" introdotto con delibera del Consiglio di Presidenza n. 3 del 18 gennaio 2021, adottata nella seduta del 15 gennaio 2021, che a sua volta aveva modificato quello approvato con delibera n. 65 del 24 novembre 2020 che di seguito

h) nel caso degli incarichi di cui all'art. 218 del decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 facciano parte di una sezione giurisdizionale o consultiva specificamente competente a conoscere delle controversie o degli affari della amministrazione interessata all'incarico⁵;

i) non indichino, senza giustificato motivo, nella scheda allegata alla domanda di autorizzazione o nella scheda allegata all'accettazione del conferimento, o abbiano ommesso di specificare, entro trenta giorni dalla data di conoscenza, i compensi percepiti nell'anno solare precedente e nell'anno corrente per i precedenti incarichi ancora in corso o già esauriti;

l) abbiano già in corso di esecuzione tre analoghi incarichi⁶.

Per le ipotesi sottoposte al regime dell'autorizzazione, il magistrato trasmette ai soggetti designanti e al Consiglio una specifica attestazione, redatta su sua richiesta dalla Segreteria dell'Ufficio o degli Uffici di appartenenza, relativa all'esito ed ai dati principali delle controversie di cui sono state parti l'amministrazione interessata o uno degli altri contraenti, che il magistrato ha trattato, nell'esercizio della funzione giurisdizionale, nei due anni precedenti alla designazione. In difetto di espressa opposizione di uno o più tra i designanti nel termine non prorogabile di trenta giorni dall'invio dell'attestazione, l'istanza è autorizzabile dal Consiglio. Ove l'attestazione sia negativa, la trasmissione ai soggetti designanti non ha luogo e l'istanza è immediatamente autorizzabile dal Consiglio⁷.

In ogni caso l'incarico non può essere autorizzato o conferito quando l'espletamento dello stesso, tenuto anche conto delle circostanze ambientali, sia suscettibile di determinare una situazione pregiudizievole per l'indipendenza e l'imparzialità del magistrato, o per il prestigio e l'immagine della magistratura amministrativa.

Si applica l'articolo 6, comma 1, della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001. Anche a tali fini, il magistrato amministrativo già autorizzato a svolgere uno o più incarichi di presidente di collegio consultivo tecnico dichiara, con comunicazione semestrale al Consiglio di Presidenza, l'entità e il titolo dei compensi percepiti per ciascun incarico ricevuto. La dichiarazione va resa anche se negativa⁸.

Nei casi di cui ai commi precedenti l'incarico già autorizzato o conferito può essere revocato con provvedimento motivato, previo contraddittorio con l'interessato.

L'accertamento delle cause di incompatibilità e di revoca è svolto d'ufficio dal Consiglio di Presidenza che si avvale degli uffici amministrativi interessati.

si riporta: *"g) abbiano fatto parte di collegi che hanno giudicato, nell'anno precedente, controversie nelle quali sia stata parte l'amministrazione interessata o una delle parti del contratto"*.

⁵ Lettera modificata con delibera del Consiglio di Presidenza n. 49 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 5 luglio 2023. Il testo precedente era il seguente: *"h) nel caso degli incarichi di cui all'art. 6, comma 5, del decreto legge n. 76/2020 facciano parte di una sezione giurisdizionale o consultiva specificamente competente a conoscere delle controversie o degli affari della amministrazione interessata all'incarico;"* introdotto con delibera del Consiglio di Presidenza n. 3 del 18 gennaio 2021, adottata nella seduta del 15 gennaio 2021, che a sua volta aveva modificato quello approvato con delibera n. 65 del 24 novembre che di seguito si riporta: *"h) facciano parte di una sezione giurisdizionale o consultiva specificamente competente a conoscere delle controversie o degli affari della amministrazione interessata all'incarico"*.

⁶ Lettera inserita con delibera del Consiglio di Presidenza n. 49 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 5 luglio 2023.

⁷ Comma inserito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 49 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 5 luglio 2023.

⁸ Comma inserito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 49 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 5 luglio 2023.

Art. 4 Designazione

In caso di richiesta non nominativa proveniente dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane, il Consiglio di Presidenza individua il magistrato amministrativo cui conferire l'incarico scegliendolo, nel rispetto del principio di rotazione e mediante sorteggio, fra coloro che hanno manifestato la disponibilità a seguito di periodico interpello⁹.

I nominativi dei magistrati amministrativi che hanno manifestato la disponibilità sono inseriti in un apposito elenco.

Sono inclusi nell'elenco unicamente i magistrati amministrativi in ruolo al momento dell'interpello.

Il sorteggio dei magistrati amministrativi è effettuato nel rispetto del criterio per cui i conferimenti aventi ad oggetto appalti con valore complessivo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria possono essere conferiti unicamente ai magistrati amministrativi con qualifica non inferiore a quella di Consigliere.

La rinuncia al conferimento dell'incarico, senza giustificato motivo, comporta l'esclusione dall'elenco per la durata pari a 1 anno.

Il collocamento in posizione di fuori ruolo costituisce causa di impedimento al conferimento dell'incarico nonché di sospensione dall'elenco, fatto salvo il completamento dell'incarico eventualmente in corso.

La segreteria del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, prima del conferimento dell'incarico di presidente del collegio consultivo tecnico, acquisisce il parere del capo dell'ufficio giudiziario di appartenenza del richiedente. Il parere è espresso tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei collegi giudicanti¹⁰.

Si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 2 bis¹¹.

Art. 5 Fondo perequativo

⁹ Comma modificato con delibera del Consiglio di Presidenza n. 49 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 5 luglio 2023. Il testo originario era il seguente: *"Salvo richiesta nominativa o su accordo delle parti, di cui al comma 5 dell'art. 6 della legge n. 120 del 2020, di conversione del decreto legge n. 76 del 2020, in caso di richiesta non nominativa proveniente dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane, il Consiglio di Presidenza individua il magistrato amministrativo cui conferire l'incarico scegliendolo, nel rispetto del principio di rotazione e mediante sorteggio, fra coloro che hanno manifestato la disponibilità a seguito di periodico interpello"*.

¹⁰ Comma inserito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 49 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 5 luglio 2023.

¹¹ Comma inserito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 49 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 5 luglio 2023.

Al fondo perequativo e previdenziale previsto dall'articolo 8 della legge n. 137 del 2002 affluiscono gli emolumenti dovuti ai magistrati del Consiglio di Stato e dei T.A.R. per la partecipazione a collegi consultivi tecnici a seguito di conferimento.

I soggetti tenuti al pagamento degli emolumenti di cui al primo comma devono versare le somme dovute, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria centrale, istituito a nonna del vigente regolamento che disciplina l'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei T.A.R., precisando la natura dell'incarico cui si riferiscono le somme versate nonché il nominativo del magistrato titolare dell'incarico stesso, distinguendo gli emolumenti dalle somme dovute a titolo di rimborso spese.

Delle somme affluite al fondo, una quota pari a 80 % viene destinata a remunerare il magistrato titolare dell'incarico. Allo stesso magistrato viene destinata l'eventuale somma versata al fondo a titolo di rimborso spese. La parte residua è ripartita tra i magistrati amministrativi in molo e quelli fuori ruolo presso il C.G.A. per la Regione siciliana, con esclusione di tutti gli altri magistrati collocati fuori ruolo.

La ripartizione tra le diverse quote, comprese le somme dovute a titolo di rimborso spese, viene effettuata con apposito provvedimento del Segretario generale della giustizia amministrativa, con cadenza semestrale.